



P.R.G.

Allegato "C" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del _____

VARIANTE PARZIALE AL PRGC
ai sensi art.50 comma4 lettera I della L.R.n.61/85

Regolamento Edilizio Comunale

COMPARATO

Aggiornamento in data	Aprile 2018
Il Sindaco	Migliorini Mauro
Il Segretario	dott. Fommei Claudio
Il Progettista	arch. Giovanni Barbin
Variante 2017	geom. Gino Bernardi (Responsabile Servizio Edilizia Privata)

SOMMARIO

Articolo 35 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Articolo 42 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Articolo 55 - NUMERI CIVICI

Articolo 35 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Per le nuove edificazioni sempre, ed ove è possibile, per le ristrutturazioni degli edifici esistenti, deve essere rispettata la L.122/89 ed in ogni caso devono essere previsti almeno un posto macchina interna ed un magazzino - ripostiglio per ogni unità abitativa.

Il posto macchina dovrà avere superficie minima di mq. 12,50;

Il magazzino ripostiglio dovrà avere superficie minima di mq. 2,50 ed essere all'interno dell'alloggio.

Nel caso in cui il posto macchina sia ricavato in area o edificio non costituente corpo unico con quello oggetto di concessione, dovrà essere trascritto, a favore del Comune un vincolo di pertinenzialità previsto all'art. 26 della L.28.2.85 n°47.

Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.

Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade dai confini e dai fabbricati previste per la zona medesima.

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'[allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Articolo 42 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro i limiti delle zone residenziali (**z.t.o. A-B-C**), le recinzioni delle aree private **lungo le strade** devono essere realizzate con siepi, ~~canchiate~~, **pali e rete metallica** e non superare l'altezza di ml. 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna, per i confini interni. **Nei confini interni potranno essere in legno o altro materiale di altezza di mt.1,50 previo consenso del confinante registrato .**

Il Responsabile del Servizio, in particolari casi, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie alternative.

- b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 2,00 **purche' non lungo le strade senza siepi** ;
- c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alla caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;
- d) entro l'area collinare assoggettata a vincolo ai sensi della Legge 1497/1939 le recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente a mezzo dell'impianto di siepi formate con elementi appartenenti alla flora locale, con **eventuali paletti e tre fili metallici di altezza di mt.1,50** .
- e) eventuali tratti di muratura di sostegno partecipi o meno della recinzione potranno essere realizzati pur sempre curando in modo particolare il rapporto con l'ambiente naturale, ad esempio a mezzo d'impianto di sempreverdi rampicanti ecc.

Il Responsabile del Servizio, su parere conforme della Commissione Edilizia, potrà imporre l'uso di particolari accorgimenti costruttivi.

Le nuove recinzioni fronte strada, dovranno rispettare il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

Le recinzioni in genere, dovranno di norma interessare l'area di stretta pertinenza del fabbricato (lotto).

In zona agricola, sia pianeggiante che collinare, non potrà essere recintata un'area superiore a **Mq.2000,00**

Articolo 55 - NUMERI CIVICI

~~All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 30, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.~~

~~La spesa conseguente e la manutenzione sono a carico del privato interessato.~~

~~È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.~~

~~Il numero civico deve essere collocato in alto a destra, della porta d'ingresso, o dell'accesso pedonale o carraio, in posizione ben visibile dallo spazio pubblico.~~

All'atto della denuncia di inizio lavori di cui all'apposito articolo del presente regolamento, oppure all'atto della presentazione della S.C.I.A. o altro titolo edilizio di cui agli articoli sempre indicati dal presente regolamento, il Comune, se risulta necessario, stabilisce il numero civico dell'immobile oggetto di intervento.

All'atto della presentazione della Segnalazione Certificata per l'agibilità o altro titolo che abilita all'utilizzo dell'immobile, il proprietario dovrà allegare anche la richiesta di assegnazione definitiva del numero civico e la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa come deliberato dalla Giunta Comunale.

Il Comune trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della S.C. per A. ovvero nel termine di eventuale avvenuta conformazione del titolo stesso, provvede all'applicazione della relativa piastrina che sarà collocata in alto a destra dell'accesso pedonale o carraio ed in posizione ben visibile dallo spazio pubblico.

La spesa della manutenzione della piastrine rimane poi a carico del privato interessato.

È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la denominazione della via o della numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.